



TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE

FALLIMENTI

circolare 118 n. 3

In esito al plenum del 11.04.2017,

La sezione, in esito alle reiterate riforme del 2015 E 2016 della legge fallimentare, ritenendo indispensabile procedere alla assunzione di decisioni che stimolino la chiusura tempestiva delle procedure di fallimento, prima del termine quinquennale ed assolutamente prima di quello settennale, ritiene di potenziare l'utilizzo della disposizione del 118 n.3, l.f. c..d. chiusura in pendenza di controversie. Al fine di consentire ai curatori la rapida individuazione delle ipotesi in cui tale norma deve essere utilizzata, ritiene di chiarire l'ambito applicativo ed indicare il contenuto della istanza standard da rivolgere al giudice, inoltre reputa di predisporre in allegato il provvedimento collegiale standard di chiusura.

AMBITO APPLICATIVO DELLA NORMA:

Qualunque fallimento che abbia già quattro anni di durata **e che abbia ripartito o sia in grado di ripartire nei confronti dei creditori qualcosa**, deve essere esaminato dal curatore ai fini di comprendere se può essere utilizzata la norma in oggetto . Non si applica nell'ipotesi del 118 n. 4 l.f. ove non è possibile alcun riparto prima della chiusura.

Le condizioni che devono sussistere sono le seguenti:

- 1) Il fallimento deve avere concluso integralmente la liquidazione interna dei beni inventariati oppure, non essendo conveniente la liquidazione integrale , i residui non alienati devono essere stati abbandonati con il relativo inoltro dell' avviso ai creditori (deve avere eseguito il riparto o essere in procinto di farlo).
- 2) Il fallimento deve essere parte in giudizi pendenti al momento della chiusura dai quali aspira a ricavare risorse per far fronte al suo passivo .

Per "giudizi" si intende **qualsiasi procedimento giudiziario, anche di natura esecutiva, individuale o concorsuale, finalizzato alla soddisfazione dei creditori insinuati nel fallimento**, ciò sia attraverso azioni promosse dal debitore cui il fallimento sia subentrato, sia attraverso cause direttamente instaurate dal curatore esistenti nel patrimonio del fallito o sorte col fallimento, quindi revocatorie ordinarie o fallimentari, azioni di condanna al pagamento di somme, azioni di responsabilità, azioni di risarcimento danni , simulazioni, nullità, annullamenti ecc..

Se il *petitum* della causa è un bene mobile od immobile non si può utilizzare l'art. 118, n. 3, di cui in oggetto.

Ove il curatore rinvenga uno o più fallimenti che hanno le caratteristiche suindicate, **deve redigere una relazione/istanza al giudice delegato il cui contenuto è il seguente:**

A) Riscontro esplicito della sussistenza delle condizioni dell'ambito applicativo per punti con indicazione :

- 1) Esito della liquidazione compiuta ed eventuale riparto ancora da eseguire.
- 2) Elenco dei singoli giudizi e procedimenti pendenti con indicazione dell'oggetto ovvero del *petitum* e della *causa petendi*, dello stato e grado dello stesso .
- 3) Relazione dei legali sulle prospettive e sui tempi prevedibili di ciascun giudizio o procedimento.
- 4) Spese preventivate per la difesa e anche per l'eventuale soccombenza, ai fini dell'accantonamento.

La proposta del curatore, ove sia accolta dal giudice delegato, alla luce delle libere valutazioni di convenienza possibili, per lo più riconnesse alla possibile condanna ai sensi della legge Pinto ed alla imminenza della conclusione dei giudizi o alla loro transigibilità attuale, determina la predisposizione di

un rendiconto che deve avere le seguenti caratteristiche integrative:

- prevedere esplicitamente la prosecuzione del procedimento sino alla definizione con il passaggio in giudicato o la transazione delle controversie che continueranno, che vanno esplicitamente indicate **con l'espressa riserva di esercitare l'azione esecutiva in caso di inadempimento.**

- Prevedere i costi derivanti dalla prosecuzione del procedimento, con particolare riferimento alle spese di difesa, alle spese di eventuale soccombenza, alle spese per la predisposizione di un nuovo piano di riparto,(che deve essere preceduto da un rendiconto definitivo), calcolo di massima dell'ulteriore compenso del curatore in relazione al possibile incremento dell'attivo recuperato in favore dei creditori ammessi, tutto ciò al fine di determinare l'importo da accantonare.

L'approvazione del rendiconto sarà seguita dalla effettuazione del riparto e poi dall'emissione di un **provvedimento collegiale di chiusura, il cui contenuto deve prevedere:**

1. che il curatore non proceda alla chiusura del conto corrente del fallimento;
2. che il curatore non provveda alla chiusura della partita IVA, né alla cancellazione della società dal registro delle imprese;
3. che le spese future del procedimento pendente rimangano accantonate sul conto corrente della procedura sino alla definizione del giudizio o procedimento;
4. che il curatore relazioni **annualmente** il Giudice Delegato sullo stato dei giudizi o dei procedimenti e sulla sorte degli accantonamenti nonché , **tempestivamente** sugli esiti del suddetto giudizio o procedimento, **ovvero** nel caso in cui si renda opportuno rinunciare o

- transigere la controversia pendente all'atto della chiusura del fallimento, relazioni per ottenere l'autorizzazione del Giudice Delegato;
5. che il curatore, all'atto della conclusione del suddetto giudizio o procedimento, faccia istanza di liquidazione delle spese maturate corredata del proprio parere;
 6. che successivamente il curatore proceda al deposito di un rendiconto di gestione supplementare nelle forme dell'art. 116 L.F.;
 7. che, successivamente all'approvazione del suddetto rendiconto, il curatore proceda al deposito della istanza di liquidazione dell'eventuale ulteriore compenso dovuto ;
 8. che il curatore proceda alla predisposizione del progetto di ripartizione supplementare, sulla base dello stato passivo esistente e delle eventuali nuove risorse recuperate o residui di accantonamento esistenti ;
 9. che, all'esito della approvazione del riparto supplementare, il curatore relazioni il Giudice Delegato circa la **completa esecuzione degli incombenti** di cui al presente decreto e, ove siano previste cauzioni, il Giudice Delegato ne ordinerà lo svincolo;
 10. che, successivamente all'archiviazione ed ordine di estinzione del conto del Giudice Delegato, il curatore proceda , dopo il prelievo del suo compenso, alla chiusura della partita IVA e alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.


NB. RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda che i curatori valutino con particolare attenzione la possibilità di chiusura col 118 n. 3 comma secondo l.f., ogni qualvolta a seguito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva , la procedura vittoriosa abbia incassato il contenuto della sentenza di condanna della controparte e poi abbia visto la pronuncia di merito impugnata in appello o sia pendente il giudizio di Cassazione .

Milano 12.04.2017

Il Presidente.

Dott. Alida Paluchowski



Il Tribunale di Milano – Seconda Sezione Civile
riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

Presidente
Giudice Relatore
Terzo Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sull'istanza di chiusura ex art. 118, comma 2, L.F. del fallimento n. XXX
presentata in data YYYY

VISTA

l'istanza del curatore del fallimento XXXXXXXX, con cui questi allega trovarsi
nell'ipotesi di cui all'art. 118, n.3 in pendenza di giudizi, L.F. come da circolare
di sezione del ::::;

CONSIDERATO

- che è stato approvato il rendiconto di gestione;
- che nel rendiconto di gestione è stata contemplata la prosecuzione del
procedimento _____;
- che sono stati preventivati dalla curatela i costi derivanti dalla prosecuzione
del procedimento;
- che è presumibile una ulteriore ripartizione in favore dei creditori all'esito
della conclusione del suddetto procedimento;
- che è stato liquidato il compenso del curatore;
- che è stato approvato il progetto di ripartizione finale;
- che ricorre, pertanto, l'ipotesi di cui all'art. 118, comma 2, L.F., nella parte in
cui prevede che la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n.
3) non è impedita dalla pendenza di giudizi;
- che deve procedersi alla emissione delle opportune disposizioni esecutive;

DICHIARA

la chiusura del fallimento n. XXX per compiuta ripartizione dell'attivo ex art.
118, comma 2, L.F.;

dispone che il curatore prelevi il proprio compenso finale liquidato dal conto
della procedura;

dispone, altresì:

1. che il curatore non proceda alla chiusura del conto corrente del fallimento;
2. che il curatore non provveda alla chiusura della partita IVA, né alla
cancellazione della società dal registro delle imprese;
3. che le spese future del procedimento pendente rimangano accantonate sul
conto corrente della procedura sino alla definizione del giudizio o
procedimento;

4. che il curatore relazioni annualmente il Giudice Delegato sullo stato dei giudizi o dei procedimenti e sulla sorte degli accantonamenti nonché , tempestivamente sugli esiti del suddetto giudizio o procedimento, ovvero nel caso in cui si renda opportuno rinunciare o transigere la controversia pendente all'atto della chiusura del fallimento, al fine di ottenere l'autorizzazione del Giudice Delegato;
5. che il curatore, all'atto della conclusione del suddetto procedimento, faccia istanza di liquidazione delle spese maturate corredata del proprio parere;
6. che successivamente il curatore proceda al deposito di un rendiconto di gestione supplementare nelle forme dell'art. 116 L.F.;
7. che, successivamente all'approvazione del suddetto rendiconto, il curatore proceda al deposito della istanza di liquidazione dell'eventuale ulteriore compenso dovuto ;
8. che il curatore proceda alla predisposizione del progetto di ripartizione supplementare, sulla base dello stato passivo esistente e delle nuove risorse recuperate ;
9. che, all'esito della approvazione del riparto supplementare, il curatore relazioni il Giudice Delegato circa la completa esecuzione degli incombeni di cui al presente decreto e, ove siano previste cauzioni, il Giudice Delegato ne ordinerà lo svincolo;
10. che, successivamente all'archiviazione ed ordine di estinzione del conto del Giudice Delegato, il curatore proceda , dopo il prelievo del suo compenso, alla chiusura della partita IVA e alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Milano, _____

Il Giudice Delegato

Il Presidente